



PIRATPARTIET

Diritti Digitali



anno 1 numero 11

prezzo di vendita: OpenContent (alla soddisfazione del lettore)



11

Studio Legale open source
Studio Legale open source
Studio Legale open source



- *I sovversivi sono loro di A. Bottoni
- *Copyleft Festival 2008 riflessioni di professionisti open
- *Guido Iodice intervista R. Stallman

- *Il software si acquista davvero? di D. Masini
- *Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca di V. Falcone

dizionario: "stampa su carta".

Per tale motivo, la pubblicazione di materiali con altri mezzi, è sempre stata ritenuta estranea ai fatti regolati dalla Legge N° 47 dell'8 Febbraio 1948. Questo è stato vero fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge N° 62 del 21 Marzo 2001 "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416".

A firmarla è stato il Governo Amato II, eletto il 25 Aprile del 2000 e terminato l'11 Giugno 2001, cioè 110 giorni dopo la pubblicazione di questa legge.

La Legge N° 62 del 21 Marzo 2001 "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416", stabilisce:

Articolo 1: Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

In altri termini, tutto è stampa. Tutto è soggetto a controllo, ad autorizzazione preventiva ed a registrazione.

La Condanna di Carlo Ruta, Storico

Da Wikipedia:

Carlo Ruta, nato a Ragusa nel 1953, giornalista e saggista.

Ha conseguito la laurea in filosofia presso l'università degli studi di Messina. Da vari decenni opera nei campi della storiografia e del giornalismo d'inchiesta. Fino ai primi anni novanta è stato direttore della rivista bibliografica "Libri meridionali". Ha pubblicato libri di investigazione storica e sociale come: Il binomio Giuliano-Scelba (Rubbettino 1995), Gulag Sicilia (Rubbettino 1993), Appunti di fine regime (Rubbettino 1994), Cono d'ombra. La mafia a Ragusa (La Zisa, Palermo 1997), Il processo come tarlo della Repubblica (Era Nuova, Perugia 1994) Politica e mafia negli Iblei (La Zisa, 1998), Giuliano e lo Stato (Edi.bi.si., Messina 2003), Segreti di banca. L'Antonveneta dai miracoli del nord-est agli intrighi siciliani (Edizioni Le Pietre, 2004), Morte a Ragusa (Edi.bi.si. 2005), sull'assassinio del giornalista de L'Ora e de L'Unità Giovanni Spampinato. Dirige alcune collane editoriali, in particolare "Biblioteca storica del viaggio in Sicilia" della casa editrice Edi.bi.si.

di Messina. Per tale collana ha firmato diversi titoli, fra cui Viaggiatori in Sicilia nel Settecento. L'immagine dell'isola nel secolo dei lumi. Ha curato il sito accadeinsicilia.net, di cui è stato imposto l'oscuramento nel dicembre 2004. Dal febbraio 2005 cura il blog di documentazione storica e sociale leinchieste.com. Collabora con il portale telematico per la pace "Peacelink", con "L'Isola possibile", rivista-inserto mensile del quotidiano "Il Manifesto", e con il mensile "Casablanca" di Riccardo Orioles.

L'8 maggio 2008 è stato condannato per "stampa clandestina" perché proprietario di un sito internet www.accadeinsicilia.net che faceva informazione civile senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica. La violazione è quella dell'art. 16 della legge 47 del 1948 che riguarda principalmente i giornali cartacei ma che è stata in questo caso applicata al web e ai blog.

Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia Di Marco, del Tribunale di Modica, nella pubblica udienza dell'8 Maggio 2008 ha pronunciato la seguente sentenza:

“Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Ruta Carlo colpevole del reato allo stesso ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; visto l'art. 544 c.p.p.”

Il reato ascritto a Carlo Ruta era appunto quello di stampa clandestina, a causa del suo blog www.accadeinsicilia.net.

Come spiega Punto Informatico del 16 Giugno 2008:

Roma - Un blogger italiano è il primo ad essere condannato perché considerato alla stregua di stampa clandestina, perché pubblicato in barba alle normative sull'informazione, sanzionato in particolare perché la sua periodicità non è regolare. Lo storico Carlo Ruta, che cura quel blog apprezzato da molti, ha subito per questa ragione una condanna pecuniaria presso il Tribunale di Modica, lui che il suo blog AccadeinSicilia lo aveva già visto finire sull'orlo dell'oscuramento.

Un fatto inedito. Per la prima volta un blog subisce una sentenza di questo genere perché la sua pubblicazione, il blog appunto, non segue i canoni e i ritmi della stampa tradizionale. Una sentenza che fa discutere perché con un colpo solo associa legge sulla stampa e blog. La decisione dei magistrati, che non sembra proprio avere precedenti neppure in Europa, allarma gli osservatori.

Copyleft Festival 2008: riflessioni di professionisti open

di Simone Aliprandi

Sabato scorso ho partecipato come relatore al Copyleft Festival di Arezzo, all'interno di una tavola rotonda intitolata su mia proposta

"Professionisti open: lavorare con il copyleft".

L'idea, nata da un brainstorming fatto tempo fa con Marco Gallorini (organizzatore del festival), era quella di riflettere sulla possibilità di fare del copyleft una professione a tutti gli effetti. Si è pensato quindi di radunare attorno a un tavolo coloro che in Italia hanno voluto muoversi in questa direzione ed ascoltare le loro dirette esperienze, compresi i lati oscuri.

Quando Gallorini mi ha chiesto di partecipare anche quest'anno al festival, gli ho subito fatto presente quanto sentivo inutile, banale e poco costruttivo confezionare il classico dibattito in cui ciascun ospite faceva uno spot pubblicitario al suo progetto o alla sua azienda. Nella mia ottica, o riuscivamo a mettere in piedi qualcosa di originale, nuovo, o era meglio evitare. Allora si è pensato a questa formula, nella quale i relatori parlassero da "uomini" prima che da promotori di progetti nell'ambito copyleft e open source. Una scelta coraggiosa (visto che andava ad infilarsi in una nicchia nella nicchia) ma di certo intellettualmente più onesta e innovativa.

Per rendere la cosa a mio avviso più vera ed efficace abbiamo deciso di coinvolgere solo persone che avessero un'esperienza vissuta in prima persona e sostenuta interamente sulle proprie spalle: quindi liberi professionisti o imprenditori indipendenti. D'altronde, già il fatto di appartenere ad una organizzazione medio-grande rischia di falsare la percezione di certe problematiche.

Ci siamo trovati quindi dietro al tavolo io nella mia duplice veste di divulgatore/autore e di avvocato/consulente in materia di nuovi modelli per il diritto d'autore; Diego Zanga, informatico indipendente, responsabile del progetto www.elawoffice.it; e lo stesso Marco Gallorini, organizzatore di uno dei principali eventi italiani dedicati monograficamente al fenomeno copyleft. Tre esperienze differenti in tre settori differenti, uniti però dal filo conduttore della filosofia open e dell'approccio etico che vi sta dietro.

Di cosa si è parlato, in sostanza? Della sostenibilità economica delle professioni copyleft, di



quanto sia concretamente realizzabile fare del copyleft la propria attività principale, nonché delle difficoltà che un indipendente può incontrare in questo cammino.

Che cosa ne è emerso? Ne è emerso che non è facile; che trasformare iniziative a scopo culturale e divulgativo in fonti di reddito non è cosa automatica, che il rispetto e la notorietà di alcuni progetti non generano sempre in modo proporzionale occasioni lavorative reali... Ciò ovviamente con considerazioni e proporzioni differenti a seconda del settore: vendere competenze giuridiche è sicuramente diverso dal vendere competenze informatiche, com'è diverso ancora dall'organizzare eventi culturali.

Qualcuno, abituato ai miei interventi appassionati sulla portata innovativa del copyleft come fenomeno giuridico e culturale, è rimasto spiazzato. Ma come detto poco sopra (e come precisato nel preambolo del mio intervento) questa volta non stavo parlando in veste di portavoce del progetto Copyleft-Italia. E non credo nemmeno di aver fornito un'interpretazione troppo pessimistica della situazione... D'altro canto in questo caso mi ero promesso di parlare della realtà, quindi di fatti, di numeri, di bilanci, non di idee e prospettive.

E poi in fondo il pessimismo non esiste: esistono solo il realismo e l'ottimismo. Giusto? So che i pessimisti saranno d'accordo.

guadagnare solo ed esclusivamente di progetti legati al copyleft abbia dato un quadro abbastanza aderente alla realtà Simone: molte difficoltà, un mercato in certi segmenti ancora poco recettivo, pochi guadagni a fronte di una grande passione e di uno slancio propositivo altrettanto forte. Ma crediamo anche occorra distinguere bene a seconda dei campi nei quali ci si muove. Un esempio: mentre crescono i progetti legati al mondo del web, dalle pubbliche amministrazioni che scelgono di “convertirsi” all’open source (anche se chi scrive preferisce parlare di free software, la differenza sarà sottile, ma come Stalman insegna [cfr. Richard Stalman, Software libero, ed. Stampa Alternativa, 2003, pag. 17] sostanziale) a privati che operano nel settore come sviluppatori/progettisti, in altri ambiti come quello giuridico (inteso da un punto di vista professionale: avvocati che prestano assistenza nell’ambito del diritto d’autore) la cultura copyleft fatica ancora a trovare spazi e dignità. Questo può essere sicuramente conseguenza di un modo tutto italiano di affrontare questioni giuridiche: non si cerca tanto di utilizzare contratti ben congegnati avvalendosi dell’opera di giuristi ultra specializzati nel settore, ma piuttosto si ricorre all’avvocato poi, in sede di controversia. E spesso, in tema di diritto d’autore, o “nuovo” diritto d’autore che dir si voglia, l’avvocato al quale ci si rivolge non ha quella formazione necessaria ad inquadrare ottimamente la vicenda. Inoltre chi è disposto a pagare per un libro o un concerto non ritiene opportuno spendere per una consulenza legale, abbondano (Simone potrà confermare) richieste di consigli, contratti tipo, consulenze a titolo “amicale”. Ehi, non vorrai dei soldi da chi la pensa come te e chiede solo un consiglio? Tu che parli di libera cultura chiedi denaro? Vergogna! Incoerente ed ipocrita. E qui si aprirebbe una discussione infinita sull’italico modo di ragionare, più vicino a poco nobili zone anatomiche piuttosto che alla grigia sede deputata. Ma ritorniamo a noi: dunque il mercato, dal punto di vista della domanda, in certi settori, è carente, e di conseguenza l’offerta non cresce, offerta fatta di persone che non trovando opportunità lavorative ma con bollette figli a carico e tasse da pagare cercano come chiunque altro sbocchi e prospettive lavorative in ambiti diversi. Il problema è allora: come aumentare la domanda? Le risposte possono essere molteplici, di certo nel momento in cui aumentano soggetti che scelgono di rilasciare le proprie opere con licenze creative commons e similari,

specie se questi soggetti sono forti sul mercato (in termini di copie vendute se trattasi di scrittori, di remunerazione per i diritti legati al brano musicale o di live se trattasi di musicisti e via dicendo) stando al solo settore giuridico, aumenta il bisogno di tecnici che tutelino, consiglino, perfezionino contratti pensati per situazioni legate al tradizionale modello di copyright. E qui entrano in gioco le esperienze di taglio divulgativo, come Copyleft festival. Mi spiego meglio, se cinque autori della più grande scuola per fumettisti in Italia per la prima volta rilasciano delle tavole in creative commons (nello specifico i disegni del racconto “Notturmo a Villa Wanda”, realizzati live nei piovosi giorni del festival), se Giancarlo De Cataldo dopo il nostro invito decide di parlare con Einaudi, casa editrice per la quale pubblica, e con il proprio legale circa la possibilità di rilasciare il prossimo libro sotto licenza creative commons, se i disegnatori di luk e di conseguenza XI, non proprio l’ultima delle riviste musicali italiane, scoprono grazie al festival il copyleft, se circa l’80% dei quotidiani nazionali tratta del festival, per non parlare delle radio e delle riviste on-line (vedi rassegna stampa) allora un piccolo contributo alla conoscenza del movimento è stato dato. Non credo esistano ricette magiche, ma chi ha occhi per vedere e testa per pensare noterà che laddove c’è qualità, professionalità, e tanta passione (o sbattimento, che dir si voglia) i risultati lentamente arrivano, a mo’ di esempio potremmo citare Wu Ming, Kai Zen, Self Comics, Beatpick, Anomolo Records, Homework, Gaffi, Fronte Popolare Per La Musica Libera, tanto per stare ad alcuni degli ospiti di due edizioni del festival. Ehi ragazzi, in fondo vogliamo cambiare il modo di diffondere la cultura e a ben vedere il concetto di cultura stessa, non lucrare su piccoli artisti e tassare assurdamente chi prova a creare spazi culturali (per quello c’è già la Siae).

Pensavate fosse una passeggiata?

InProspettiva

se anche tu vuoi contribuire al dibattito scrivi a

info@copyleftfestival.net



Marco Gallorini

La licenza di quei binari è inaccettabile per diverse ragioni. Per esempio dice che dai a Google il diritto di cambiare il tuo software e richiede che accetti qualsiasi cambiamento Google decida di imporre. Proibisce il reverse engineering. E inoltre usa il termine "proprietà intellettuale", propagandistico, tendenzioso e confondente. (Si veda <http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.it.html> sul perché questo termine non dovrebbe essere usato). Non si dovrebbero accettare questi vincoli. Google sta seguendo i passi di Firefox. Firefox ha fatto questo sin dalla sua prima apparizione: il codice sorgente è libero, ma i binari rilasciati dalla Mozilla Foundation sono forniti con una licenza per l'utente finale (EULA) inaccettabile.

(Nota mia: nella prossima versione di Ubuntu, per rispettare i termini della Mozilla Foundation, gli utenti potrebbero essere costretti a clickare per accettare l'EULA di Mozilla. Ma sarà possibile comunque installare una versione de-brandizzata di Firefox che non richiede questa cosa francamente ridicola).

Il progetto GNU rilascerà un browser completamente libero basato sul sorgente di chromium.org, così come GNU IceCat è basato sul codice di Firefox? Se no, pensi che una versione completamente libera di Chrome sarebbe una buona cosa?

Spero che qualcuno distribuirà dei binari liberi fatti con il codice sorgente di Chrome. C'è chi lo ha fatto con Firefox per anni. Non c'è bisogno che a farlo sia il progetto GNU. La ragione per la quale abbiamo sviluppato GNU IceCat da Firefox è più specifica. Le varianti libere di Firefox rilasciate da altri, con nomi come IceWeasel e BurningDog, già evitano l'EULA dei binari di Firefox. Ma Firefox ha un altro problema: offre l'installazione di plug-in non liberi. I nostri principi dicono che non possiamo offrire o raccomandare software non libero. Abbiamo sviluppato IceCat per offrire solo plug-in liberi e non menzionare quelli non liberi. Non so se Chrome abbia questo tipo di problemi.

Google sembra essere una società dalla "doppia faccia". Aiuta la comunità e gli sviluppatori di software libero (attraverso donazioni o strumenti come Google code) ma non accetta la GNU Affero GPL e utilizza EULA problematiche per la privacy. Qual è il tuo punto di vista su Google?

Google fa cose buone, neutrali e cattive. Distribuisce programmi non liberi, incluso il client

Google Earth e i Javascript usati per Google Docs ed altri servizi. Questo è senz'altro negativo. Penso sia utile giudicare queste attività separatamente, nel caso di Google o altre società le cui attività includono cose buone e cattive.

Alcuni produttori di hardware si stanno spostando su driver liberi (ad esempio Atheros adesso ha un suo driver libero "ufficiale"). E' una vittoria per il movimento del software libero?

E' un importante passo in avanti. Non so in che misura il movimento possa pretenderne i meriti.

Cosa pensi del "Position Statement on Linux Kernel Modules" firmato da alcuni sviluppatori del kernel Linux?

Non ne so nulla.

E rispetto agli accordi di non divulgazione sull'hardware (NDA)? Uno sviluppatore di driver potrebbe sottoscrivere un NDA sulle specifiche hardware se esso gli permettesse di scrivere un driver libero?

Nel caso specifico, penso sia un male minore giustificabile, poiché il rilascio del driver libero rende pubbliche le informazioni sull'hardware di cui abbiamo davvero bisogno. In effetti, il male minore è usato per fare qualcosa di buono che in gran parte cancella le conseguenze di questo male.

Alcuni produttori di pc vendono i loro computer con un sistema GNU/Linux preinstallato sul mercato di massa. E' un bene?

E' un passo nella direzione giusta, ma questi sistemi preinstallati non sono liberi. Contengono programmi proprietari. Alcuni di questi sistemi non partono finché l'utente non accetta l'EULA per il software non libero. Non accettate l'EULA. E' meglio prendere una macchina con un sistema GNU/Linux non libero preinstallato, piuttosto che una con Windows o Mac OS. Ma non dovrete usare effettivamente questi sistemi non liberi. Installate un sistema GNU/Linux interamente libero sulla macchina e utilizzatela in questo modo.

So che hai un OLPC XO.

L'XO era sconveniente per diversi motivi, ma sono passato ad esso lo stesso perché ha un BIOS libero. Al momento della mia decisione ogni altro laptop aveva un BIOS proprietario ed ero disposto ad accettare alcuni problemi pratici per sfuggire ad essi. Ma appena ho finito di migrare all'XO, Negroponte ha annunciato che le future versioni sarebbero state progettate per Windows. Così mi sono sentito obbligato a spiegare a tutti quelli che vedevano l'XO che io non appoggiavo il progetto OLPC.

Il software si acquista davvero?

D. Masini

Per rispondere al quesito è necessario capire bene di cosa stiamo parlando.

I computer per funzionare hanno bisogno dei circuiti elettronici come CPU, scheda madre, memoria, ... e dei dispositivi come tastiera, mouse, display, ... ma tutto ciò non è sufficiente a far sì che un computer elabori informazioni producendo dei risultati. Quello appena elencato costituisce l'hardware (la parte dura) del computer, quello che si può toccare. L'anima del computer, ciò che gli dà vita, che lo fa funzionare e compiere le varie operazioni è il software (la parte "soffice") ovvero l'elenco di istruzioni opportunamente codificate in maniera che siano comprensibili alla CPU.

Il software è qualcosa di immateriale che riveste dunque un ruolo fondamentale nell'informatica: i sistemi operativi, i driver, le varie applicazioni, sono tutti dei software che istruiscono la macchina su come deve comportarsi in corrispondenza di determinate situazioni.

Diritti d'autore

Essendo un'opera dell'ingegno umano esso è vincolato alle leggi sul diritto di autore (in Italia, legge 22.04.1941 n. 633 e succ. modificaz.), analogamente a quanto avviene per i libri, o altro, che stabiliscono essenzialmente quali sono i diritti dell'autore, suddividendoli in diritti morali, inalienabili, di paternità dell'opera e in diritti di sfruttamento economico, cedibili a terzi.

Il software viene praticamente fornito assieme ad una "licenza", o EULA (End User License Agreement), che ne regola l'utilizzo da parte dell'utente. La licenza non è altro che una specie di contratto contenente alcuni dettagli che praticamente nessuno legge quando installa un software e che indica le norme che l'utente deve rispettare nell'uso del software stesso, norme non coperte dalla legge sul diritto d'autore o che eventualmente cedono all'utente parte dei diritti previsti dalla legge per l'autore.

In sostanza dunque, un software, acquisito gratuitamente o a pagamento, è utilizzabile dall'utente soltanto secondo quanto riportato dalle indicazioni contenute nella relativa licenza, che è quindi molto importante leggere.

Le aziende il cui scopo principale è la produzione di software a scopo di lucro, tendono a mantenere tutti i diritti sul proprio software e a concedere all'utente soltanto la possibilità di lanciare in esecuzione il software stesso, senza neanche prendersi alcuna responsabilità sugli effetti che l'esecuzione del software potrebbe avere sul sistema (perdita di dati, instabilità del sistema operativo, ...)!

Proprietari del software?

Sembrerà strano, ma contrariamente a quanto avviene con i beni materiali, generalmente l'utente non è il proprietario del software anche se l'ha acquistato, ma gli è semplicemente permesso di utilizzarlo così com'è, senza poter né vedere com'è fatto né apportarvi modifiche di qualunque tipo. Incredibile ma vero. Se in una vetrina vedo un lampadario che mi piace, posso entrare nel negozio per acquistarlo ed una volta effettuato l'acquisto ne divento il legittimo proprietario, quindi posso veramente farne quello che voglio: smontarlo per vedere com'è fatto, modificarne - se ne sono capace - il funzionamento in maniera, magari, da avere una luce intermittente o semplicemente variare la forma del portalampada o altro. Ma se acquisto un software non ne divento il proprietario e di conseguenza non posso fare molto altro che utilizzarlo come prevede il proprietario, cioè l'azienda che ne detiene i diritti.

Licenze a confronto

Ma per toccare con mano quello di cui sto parlando, cercherò di riassumere i punti salienti di una licenza di uno dei software più diffusi e prodotti a scopo di lucro, il sistema operativo Windows di Microsoft, in una delle sue innumerevoli più recenti incarnazioni Vista Home Basic, reperibile da [1].

Punto 2/a - L'utente può installare una sola copia di Windows Vista su un unico dispositivo e che abbia al massimo 2 CPU.

- Questo limita l'utilizzo che se ne può fare, infatti non si può effettuare più di un'installazione neanche sulla stessa macchina, ad esempio su due partizioni differenti del disco, in maniera da avere una partizione di lavoro ed una di test sulla quale effettuare prove di installazione di altri software applicativi prima di installarli nella partizione di lavoro.

Punto 2/b - Un solo utente per volta può utilizzarlo.

- Ma con entrambe le mani? ;-) Windows è stato espressamente realizzato per essere un sistema multiutente (come molti altri sistemi operativi utilizzati ad oggi) e questa clausola praticamente vanifica anni di studio e sviluppo di tale sistema. Ma se così vuole Microsoft...

Punto 5/ab - Di tanto in tanto Windows Vista richiederà una convalida di se stesso che necessita di allacciamento ad Internet e durante tale fase invierà a Microsoft informazioni relative al sistema.

- Chissà che fine fanno i miei file...

Punto 6 - Windows Defender, se attivato, ricercherà sul sistema "software potenzialmente indesiderato" e quindi richiederà all'utente istruzioni sul da farsi a meno che il software trovato

tendenzialmente più stabile e sicuro[4]). Tutti gli altri diritti sono lasciati all'utente, che può installare il software su quanti computer vuole, collegandoli tra loro come meglio crede, ...

In particolare, la versione più recente di questa licenza, la GNU GPLv3, prevede delle apposite clausole che servono ad impedire che il software libero, rilasciato con questa licenza, venga usato per realizzare sistemi che possano limitare la libertà dell'utente[5]. Inoltre, tanto per citarne un'altra, esiste anche la licenza GNU Affe-

si americana[7], che in realtà non ci dà niente di materiale in cambio, eccetto la scatola di imballaggio e il supporto (DVD) sul quale è memorizzato il software, ma ci consente di utilizzare un suo prodotto che possiamo solo vedere in esecuzione sullo schermo del nostro PC. Ed i soldi così spesi vanno ad arricchire altri Paesi impoverendo il nostro. Inoltre, utilizzando software closed source, quello cioè di cui non si possono vedere le istruzioni, ci portiamo in casa un software che non possiamo verificare e che



ro GPL (GNU AGPL)[6], una versione derivata dalla GNU GPL che contiene una sezione aggiuntiva che si riferisce all'utilizzo del software su una rete di calcolatori, per garantire i diritti degli utenti di servizi Internet, come i servizi di webmail e cose simili.

Forse non tutti sanno che ci sono sistemi operativi multithread e multiutente (come ad esempio GNU/Linux e FreeBSD) e migliaia di altri software (come Firefox, OpenOffice, Gimp, ...), realizzati per vari sistemi operativi, rilasciati con licenza GNU GPL o analoga. Insomma di software libero ce n'è veramente tanto.

Soldi per niente?

A meno di non utilizzare software libero, che molto spesso è anche gratuito (sebbene una cosa non implichi necessariamente l'altra), quando si acquista un software si danno soldi ad un'azienda, nella stragrande maggioranza dei ca-

fa lavorare la nostra macchina in maniera tale che noi non possiamo controllare esponendoci quindi a possibili backdoor o exploit (meccanismi di infiltrazione sul sistema dall'esterno) o bug o, peggio ancora, virus, in grado di compromettere il funzionamento del nostro PC.

Quindi, prima di acquistare un software opportuno informarsi sull'esistenza di un'eventuale alternativa gratuita, che spesso esiste e si tratta anche di ottimo software, sfatando il luogo comune che collega il termine "gratuito" ad un prodotto scadente.

[1] <http://www.microsoft.com/about/legal/useterms/default.aspx>
[2] <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>
[3] <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html>
[4] <http://www.gnu.org/software/reliability.html>
[5] <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>
[6] <http://www.fsf.org/licenses/agpl-3.0.html>
[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_largest_software_companies

Daniele Masini

improntata a serena obiettività e, comunque, rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (continenza)(5).

2. Requisiti del corretto esercizio del diritto di cronaca

2.1. Verità della notizia e oneri per il giornalista.

Nel diffondere una notizia il giornalista deve accertare, innanzitutto, la verità del fatto raccontato nell'articolo giornalistico.

Di regola, è richiesta la "verità oggettiva". Tuttavia, se il giornalista riesce a dimostrare la sua buona fede, può beneficiare della scriminante in esame anche in caso di "verità putativa".

La Corte di Cassazione sostiene, in particolare, che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l'involontarietà dell'errore, l'avvenuto controllo professionale della fonte e l'attendibilità della stessa, ritenendo non sufficiente il semplice affidamento in buona fede sulla fonte della notizia(6). In presenza di tali presupposti, il giornalista non è punito e la scriminante viene comunque valutata a suo favore, ai sensi dell'art. 59, comma IV, c.p.

In linea generale, il giornalista è tenuto a verificare l'attendibilità della fonte e ad effettuare un accertamento sui fatti oggetto della notizia. In presenza di documenti ufficiali di una pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria della cui veridicità non può dubitarsi, l'attendibilità della fonte sussiste ed è sufficiente a scriminare il giornalista(7). Negli altri casi, il giornalista è tenuto, invece, ad una particolare diligenza e ad esaminare, controllare e verificare il contenuto del suo articolo o servizio, al fine di vincere ogni ragionevole dubbio. In questo modo può non incorrere nella condanna per diffamazione a mezzo stampa, anche se poi i fatti non si rivelino veri(8).

Nel settore della cronaca giudiziaria, la giurisprudenza ha affermato che la verità putativa deve essere accertata alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile dal giornalista alla data di pubblicazione dell'articolo e non certo all'esito finale del relativo giudizio penale, avvenuto ad esempio anni dopo(9).

D'altro canto, la verità della notizia sussiste se i fatti sono attuali rispetto al momento di pubblicazione dell'articolo. Se, invece, la notizia riguarda un fatto risalente nel tempo, è necessario che il giornalista verifichi, nel momento della sua pubblicazione, se nel frattempo siano intervenute circostanze sopravvenute che ne modificano i connotati. Di recente, la Cassazione ha stabilito che il cronista è tenuto a ricostruire l'intero e non sempre prevedibile percorso processuale di una vicenda giudiziaria. Omettere, ad esempio,

che l'iter processuale si è concluso con la piena assoluzione del soggetto interessato, precedentemente arrestato e accusato di gravi reati, comporta, infatti, l'inosservanza del requisito di verità della notizia, per cui non è invocabile l'esimente del diritto di cronaca(10).

Aspetto rilevante per configurare l'elemento della verità è, pertanto, la completezza dei fatti riportati dal giornalista. La notizia non deve essere perciò travisata né possono essere omessi fatti rilevanti per tentare di indirizzare il giudizio del lettore(11). La verità della notizia non è, ad esempio, configurabile quando, pur essendo vere le singole vicende riferite, altri fatti strettamente ricollegabili ai primi siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti, tanto da mutare completamente il significato dell'articolo stesso(12). La verità non si configura, altresì, quando il giornalista non si limita a riferire o commentare una determinata attività investigativa o giurisdizionale, ma utilizza le informazioni giudiziarie per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche, che portano a reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma ed indimprostrata ricostruzione del cronista(13).

Si precisa, infine, che la pubblicazione di un'intervista-rettifica della persona offesa, che costituisce espressione dell'obbligo di ristabilire prontamente la verità (ex art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47), non è sufficiente a scriminare il comportamento del giornalista con riguardo alla diffusione della precedente notizia diffamatoria(14).

2.2. Interesse pubblico

Altro requisito necessario per riconoscere il legittimo esercizio del diritto di cronaca è l'interesse pubblico che suscita un determinato fatto o la persona coinvolta nell'avvenimento riportato nell'articolo. Il diritto di cronaca giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire, infatti, alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività(15).

In tema di cronaca giudiziaria, la giurisprudenza ha sottolineato che l'interesse pubblico a conoscere una dichiarazione resa nel processo e raccolta dal giornalista non proviene tanto dalla qualità della persona che l'ha resa, quanto dall'interesse che l'opinione pubblica nutre nei confronti di quella vicenda giudiziaria(16).

In particolare, nell'ipotesi di un procedimento penale coinvolgente magistrati in vicende corruttive, la Cassazione ha ravvisato l'interesse sociale alla diffusione della notizia, dando rilievo al tema della corretta amministrazione della giustizia e della stessa sua credibilità tra i consociati(17).

razioni offensive pronunciate dall'intervistato nei confronti di altri, qualora "il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e giustificare l'esercizio del diritto di cronaca"(29). Tanto più è elevata la posizione sociale dell'intervistato, maggiore risulta l'interesse pubblico ad essere informati del suo pensiero(30).

Non ricorre, invece, la scriminante quando l'intervista non è divulgata come illustrazione fedele del pensiero dell'intervistato, ma venga utilizzata dal giornalista come occasione per esprimere sue personali opinioni(31).

In caso di pubblicazione di un'intervista, il significato di verità oggettiva della notizia va inteso, pertanto, sotto un duplice significato, potendo essere intesa sia come verità del fatto oggetto delle dichiarazioni, sia come verità dell'intervista come fatto in sè e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto. Il fatto riferito, pertanto, può non essere vero e ciò, tuttavia, non esclude che può essere vero che un soggetto lo racconti. Occorre, comunque, che la diffusione dell'intervista costituisca di per se stessa un fatto talmente rilevante nella vita pubblica, che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse(32).

Poiché il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione e quindi l'esatta rappresentazione del fatto percepito, è necessario però che il giornalista, in caso di intervista diffamatoria, metta bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto(33).

In tale contesto, si è riconosciuto a favore del giornalista la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca in presenza dei seguenti presupposti, parzialmente diversi rispetto a quanto richiesto per l'ordinaria attività giornalistica: 1. le dichiarazioni devono essere state effettivamente rese e venire correttamente riportate (verità del "fatto intervista"); 2. l'argomento trattato deve essere di rilievo quantomeno in un determinato settore (interesse pubblico); 3. le dichiarazioni devono essere state rilasciate da un personaggio pubblico qualificato nel settore nell'ambito del quale esse sono state rese, così come analoghe caratteristiche deve rivestire il soggetto nei cui confronti siano dirette le affermazioni potenzialmente offensive (criterio di proporzionalità); 4. il giornalista deve avere mantenuto una posizione di

imparzialità limitandosi a rendere conoscibili le opinioni espresse(34).

La verità sul fatto che il soggetto intervistato abbia effettivamente esposto le affermazioni in questione nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista non è rispettata quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano, dolosamente o anche soltanto colposamente taciute altre, idonee a mutare in maniera rilevante il significato delle prime; ovvero quando, con il ricorso ad accostamenti suggestionanti di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte e/o mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, si pervenga ad una presentazione dell'intervista oggettivamente idonea a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) una rappresentazione della realtà dell'intervista medesima falsa in tutto od in parte rilevante(35).

L'autorevolezza della persona intervistata, valutata con tutte le circostanze del caso concreto, presume la c.d. verità putativa, che insieme agli altri presupposti scrimina la condotta del giornalista(36).

La scriminante del diritto di cronaca si estende anche all'intervistato, quando le affermazioni riportate rispettino i limiti della scriminante in esame, costituiti dalla verità dei fatti, dalla continenza, dalla forma e dalla congruità di quanto riportato nella pubblicazione(37).

Di recente, la Corte di Cassazione si è soffermata sul caso dell'intervista televisiva. I principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di intervista devono essere, infatti, interpretati alla luce di quelle che sono le caratteristiche tecniche del mezzo attraverso il quale l'intervista viene diffusa. Quando si tratta, infatti, di notizie date in diretta e provenienti da una fonte che non sia stata "filtrata" (ed è certo il caso dell'intervista teletrasmessa), non solo non si può chiedere al giornalista di eseguire un (per quanto rapido) controllo prima di diffondere la notizia medesima, ma, altresì, non si può pretendere, da parte sua, qualsiasi attività di verifica sulla fondatezza della notizia che, al tempo stesso, viene fornita e diffusa, poiché il momento in cui il giornalista attinge dall'intervistato la notizia coincide con il momento in cui essa viene posta a disposizione dei telespettatori(38). In questa ipotesi, al giornalista può essere richiesta al massimo un'attenzione in eligendo, atteso che, nella scelta del soggetto da intervistare, deve essere adottata una qualche cautela, che valga, sempre comunque entro i limiti del diritto-dovere di informare, a evitare di dare la parola a persone che prevedibilmente (ad esempio, per essere

3.4. Pubblicazione di un'interrogazione o interpellanza parlamentare

Quanto alla possibilità per il giornalista di pubblicare il testo diffamatorio di un'interrogazione parlamentare, si riportano i passi di un'interessante pronuncia della Corte di Cassazione civile, sentenza n. 15270 del 4 luglio 2006.

L'interrogazione parlamentare consiste, come è noto, nella domanda scritta di un parlamentare al Governo, tendente a conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie, o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato(47). Trattasi, dunque, di un atto "ispettivo" la cui ratio è da rinvenire, come per lo più si ritiene, nel potere del Parlamento di conoscere, attraverso l'iniziativa del singolo parlamentare, determinati fatti, ai fini della tutela dell'interesse alla conservazione della normalità democratica nell'organizzazione del potere pubblico e all'efficienza della gestione pubblica. Essendo allora innegabile la rilevanza, nell'ordinamento pubblico, di un potere di tale genere, impedire al giornalista la pubblicazione di un'interrogazione significherebbe imporgli il silenzio su di un fatto che, in quanto espressione di quel potere, non può non essere d'interesse generale.

Per altro verso, i Regolamenti parlamentari prevedono che le interrogazioni, una volta superato il vaglio di ammissibilità ad opera del Presidente della Camera o del Senato, e da esso annunciate in aula, siano pubblicate nei resoconti sommari e nei resoconti stenografici. Sarebbe assolutamente paradossale, pertanto, che la pubblicazione di un'interrogazione, perfettamente legittima se compiuta in ambito parlamentare, non sia più tale al di fuori di esso, ossia in ambito giornalistico: quasi che i valori, alla cui tutela è rivolta l'interrogazione, appartengano al solo Parlamento, e non a tutti.

Per tali ragioni, si legge nella sentenza, deve ritenersi legittima espressione del diritto di cronaca la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare il cui contenuto sia diffamatorio. Il requisito della verità del fatto è da intendersi rispettato solo se corrisponda al vero la riproduzione del testo dell'interrogazione medesima, integralmente o per riassunto, essendo priva di rilievo, agli stessi fini, l'eventuale falsità del suo contenuto.

Gli unici requisiti necessari nella particolare fattispecie sono, quindi, la verità del documento e non del suo contenuto, insieme a quello dell'inte-

resse pubblico, non essendo, invece, richiesto quello della correttezza dell'esposizione.

Ciò detto, il giornalista è comunque tenuto a riprodurre il documento in forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o altro, di aderire al suo contenuto diffamatorio, abbandonando in questo modo la necessaria posizione di narratore asettico ed imparziale del fatto interrogazione(48). Solo se il giornalista mostra di aderire al contenuto dell'interrogazione, dovrà provare, per andare esente da responsabilità, e secondo la regola generale che presiede all'esercizio del diritto di cronaca, la verità intrinseca del fatto riferito, l'interesse pubblico alla sua conoscenza e la correttezza formale dell'esposizione(49).

Può verificarsi, inoltre, che il contenuto dell'interrogazione faccia chiaro riferimento ad un soggetto, indicando elementi precisi per la sua individuazione da parte degli esperti del settore, senza tuttavia nominarlo.

In questa ipotesi, non snatura il diritto di cronaca l'attività del giornalista che esplicita tale nominativo. In relazione all'indicazione del nominativo non espressamente enunciato nell'interrogazione, il giornalista deve, tuttavia, accertare la corrispondenza tra gli elementi soggettivi forniti nell'interrogazione ed il soggetto da lui individuato. In altri termini, il giornalista ancora una volta non risponde della verità dei fatti indicati nell'interrogazione parlamentare, ma ne risponde nei soli limiti in cui egli ha ritenuto che i fatti indicati nell'interrogazione si riferissero ad un determinato soggetto non esplicitato nell'interrogazione, mentre l'interrogazione non si riferiva a quel soggetto.

Se, invece, l'articolo relativo ad un'interrogazione parlamentare rende chiaro anche al lettore medio quello che già risulta chiaro agli esperti del settore, relativamente al contenuto di tale interrogazione e al nome del soggetto indicato, si resta sempre nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

I riferimenti sono alla pagina successiva.

Avv. Valeria Falcone

Abilitata all'esercizio della professione forense.

Responsabile dell'ufficio studi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.